Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 10 gennaio 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 10 GENNAIO 1958:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1957, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(101)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 10 GENNAIO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1 **S. p. A. Autostrade Meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1957. — **Soc. p. Az. Ferrovie Alta Valtellina, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1957 — **Franco Tosi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1957. — **Società per azioni - Stabili civili empolesi, in Firenze.** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1957. — **Compagnia trasporto petrolio, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1957. — **S. p. A. Officine F.lli Bertoli fu Rodolfo, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1957. — **Comune di Galliate** Obbligazioni sorteggiate il 26 dicembre 1957. — **Commercio metallurgico - Cometal - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1957 — **« S.A.G.I.L. » Società azionaria generale immobiliare lombarda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1958 — **« Giuseppe Aldè - Lecco G.A.L. » Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1958. — **Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol S. p. A., in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Butan Gas, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1957. — **Società per azioni Fornaci Righetti G. B. e figli, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1957 — **S.P.A.R.T.A. - Società per azioni rifornimento tessuti affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1957. — **Comune di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1957. — **S. p. A. Officine di Sordevolo, in Sordevolo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1957. — **Società per azioni « Molini Canonica », in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1957 — **A.C.M.A. - Società per azioni « Azionaria costruzioni macchine automatiche, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1957. — **Città di Tortona:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1957. — **Società Serio officine meccaniche di precisione per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1957 — **Cotonificio Alta Italia Barabino e C., società per azioni:** Errata-corrige.

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 5 *giugno* 1957
registro n 6 *Presidenza, foglio n* 324

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DEL MISSIER Mario di Daniele e di Iride Missier, da Saracena (Catanzaro), classe 1919, sottotenente artiglieria complemento, partigiano combattente — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione combattendo per dieci mesi nelle fila partigiane Vice comandante di una formazione dimostrava di possedere belle doti di capacità e di coraggio Particolarmente si distingueva nel corso di un duro combattimento quando, seriamente ferito, serbava a lungo il proprio posto di comando, spostandosi più volte, arditamente, lungo la linea del fuoco sino a che, allo stremo di forze per il molto sangue versato, perdeva conoscenza — Monastero-Grotte (Cessapalombo - Macerata), 12-13 maggio 1944

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 5 *giugno* 1957
registro n 6 *Presidenza, foglio n.* 325

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PANTANETTI Augusto fu Augusto e fu Beccastrini Annita, da Urbisaglia (Macerata), classe 1915, tenente fanteria complemento, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione dimostrando di possedere belle doti militari e rendendo servizi vivamente apprezzati nel campo organizzativo Comandante delle formazioni partigiane della zona di Macerata, con iniziativa e con ardimento, guidava numerose azioni a fuoco. Particolarmente si distingueva nel corso di un duro combattimento esercitando la sua azione di comando con perizia e decisione in situazione molto difficile per preponderanza di Forze nemiche — Monastero - Grotte (Cessapalombo Macerata), 12-13 maggio 1944

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 5 *giugno* 1957
registro n 6 *Presidenza, foglio n* 326

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PERIZ Gio Batta fu Giobatta e Marsiglia Scolastica, da Udine, classe 1898, partigiano combattente (*alla memoria*) — Subito dopo l'armistizio, intraprendeva arditamente la lotta di liberazione coprendo, nelle formazioni partigiane del Friuli, cariche di responsabilità organizzative e di comando Caduto in mani tedesche e barbaramente seviziato per strappargli quelle notizie sulla organizzazione che si era certi essere a sua conoscenza, manteneva contegno fiero ed esemplare nulla rivelando ed anzi riaffermando agli aguzzini la sua fede negli ideali di libertà e di Patria Ridotto in ben misere condizioni veniva inviato in un campo di concentramento in Germania e, quivi, trucidato — Zona di Udine Mathausen, settembre 1943-8 marzo 1945

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 5 *giugno* 1957
registro n 6 *Presidenza, foglio n* 327

E' concessa la seguente decorazione al valor militare·

MEDAGLIA D'ARGENTO

POLIZZI Mariano di Lorenzo e di Cusimano Francesca, da Santa Cristina Gela (Palermo), classe 1918, carabiniere, partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva, in terra albanese, la lotta partigiana contro i tedeschi In situazioni veramente difficili per clima e ambiente, dava ripetute e belle prove di valore e di capacità al comando di una compagnia Particolarmente

si distingueva, alla testa dei suoi uomini, nel corso di un duro combattimento per la conquista di Dibra. Con grande slancio si impadroniva di una quota, la manteneva contro la pronta e violenta reazione nemica e cadeva, colpito in fronte, mentre guidava un riuscito contrattacco che stabilizzava definitivamente la conquista della posizione. — Dibra (Albania), 3 agosto 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 5 *giugno* 1957
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 347

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CASSIO Mario fu Domenico da Spoleto, classe 1918, tenente fanteria complemento, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione facendosi vivamente apprezzare, nella organizzazione partigiana delle Marche, per capacità di capo e per belle doti di animatore e di combattente. Particolarmente si distingueva nel corso di un duro combattimento sui monti Sibillini traendo in salvo, con estremo ardimento, un dipendente rimasto isolato e ferito, in disperata situazione. — Zona delle Marche, dicembre 1943-giugno 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 5 *giugno* 1957
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 348

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ONOFRI Fabrizio fu Arturo e di Bice Sinibaldi, da Roma, classe 1917, partigiano combattente. — Nelle giornate che immediatamente seguirono la dichiarazione dell'armistizio dava ripetute e belle prove di coraggio partecipando ai combattimenti contro le Forze tedesche. Nella successiva attività insurrezionale clandestina si distingueva per capacità organizzativa, per decisione e per ardimento. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 5 *giugno* 1957
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 349

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

SGARZI Cleante di Alpinolo e di Gagino Angela, da Nervi (Genova), classe 1909, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione, combattuta come comandante di formazioni partigiane, forniva ripetute belle prove di capacità e di iniziativa. Nella effettuazione di arditi atti di sabotaggio e nel corso di numerosi scontri a fuoco si dimostrava combattente valoroso e deciso. — Valle della Bormida, settembre 1943-aprile 1945.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 5 *giugno* 1957
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 350

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

VALERIO Ada fu Alfonso e fu Codermaz Fannj, da Milano, classe 1904, partigiana combattente. — Staffetta partigiana rendeva servizi vivamente apprezzati mantenendo collegamenti fra il Comitato di liberazione e la Svizzera ed effettuando numerose missioni sul territorio nazionale controllato dai tedeschi. Particolarmente si distingueva nel corso di una di queste missioni quando, fatta segno al fuoco di una pattuglia tedesca, si attardava coraggiosamente per raccogliere una compagna rimasta gravemente ferita. Con lei si nascondeva per diverse ore riuscendo ad eludere le accanite ricerche del nemico e, successivamente, superando con mirabile tenacia il lungo, faticoso e pericoloso cammino, portava la ferita in salvo nelle linee partigiane. — Tizzano (Parma), 30 ottobre 1944.

(6859)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1957, n. 1285.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso scambio di Note, indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 21 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'art. 1 si farà fronte con le normali dotazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — ANDREOTTI — ANGELINI — CARLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convention vétérinaire entre la République Italienne et la Confédération Suisse

Dans le but de faciliter, entre les deux Pays, dans toute la mesure du possible et tout en assurant la sauvegarde de leurs intérêts vitaux, le trafic réciproque des animaux et de leurs produits, la République Italienne et la Confédération Suisse sont convenues de ce qui suit:

Article premier

Le trafic des animaux, des produits bruts d'origine animale et en général de tous les produits qui peuvent être porteurs d'un agent de maladie épizootique, des viandes et de tous les produits carnés destinés à l'alimentation ainsi que du poisson, entre les deux Parties contractantes, est limité à des postes-frontière ou à des aéroports nommément désignés et soumis au contrôle vétérinaire des deux côtés de la frontière.

Les postes-frontière sont: Domodossola, Luino, Chiasso, Castasegna Chiavenna, Campocologno-Tirano, Mustair-Tubre, ainsi que d'autres qui peuvent être désignés entre les Parties contractantes. Le service vétérinaire y sera organisé de telle façon qu'il puisse satisfaire aux nécessités commerciales des deux Pays.

Article 2

Les certificats d'origine et de santé ainsi que les certificats sanitaires prévus dans la présente Convention pour les animaux et les produits d'origine animale, doivent être délivrés par un vétérinaire d'Etat ou dûment autorisé par l'Etat.

Lesdits certificats seront rédigés en langue italienne.

Article 3

Les solipedes, ruminants, porcs, volailles doivent être accompagnés, pour être admis à l'importation d'un certificat d'origine et de santé portant l'indication du lieu de provenance, du poste-frontière et attester que la commune d'origine est indemne de maladies contagieuses à caractère épizootique et que les animaux ont été visités et reconnus sains au moment de l'expédition.

Les certificats peuvent être collectifs, à l'exception toutefois de ceux concernant les solipèdes, mais le même certificat ne pourra viser que les animaux d'une même espèce, expédiés à un même destinataire et compris dans un même véhicule de transport.

La validité des certificats est fixée à six jours. Si cette durée expire pendant le transport, les animaux devront, afin que les certificats soient valables pour une nouvelle durée de six jours, être soumis à une nouvelle visite d'un vétérinaire d'Etat ou dûment autorisé par l'Etat et le résultat de cette visite sera attesté sur le certificat.

Article 4

Les certificats prévus pour l'exportation des animaux susceptibles de contracter:

a) la peste bovine, la péripneumonie contagieuse des bovidés et la dourine,

b) la fièvre aphteuse, la peste du porc, la gale du mouton, les pestes aviaires et le choléra des oiseaux de basse-cour,

ne seront délivrés, pour les animaux des espèces sensibles, que si ces maladies ne sont apparues ni dans la commune d'origine, ni dans les communes limitrophes, ni dans les territoires traversés pour rejoindre le lieu où les animaux sont chargés, pour les maladies visées:

sous lettre *a*) depuis au moins six mois;

sous lettre *b*) depuis au moins quarante jours, sauf en ce qui concerne la fièvre aphteuse où le délai est réduit à vingt jours lorsque le foyer a été éliminé par abattage.

La constatation de cas sporadiques de fièvre charbonneuse, de charbon symptomatique, de morve, n'empêchera par la délivrance du certificat pour les espèces réceptives à ces maladies, mais celui-ci devra mentionner les cas constatés.

La constatation de la gale chez les solipèdes n'empêchera par la délivrance du certificat pour les moutons et les chèvres et vice-versa.

Article 5

Les certificats d'origine et de santé doivent, en outre, attester:

a) pour les bovins qui ne sont pas envoyés directement aux abattoirs, qu'ils proviennent d'exploitation reconnues officiellement exemptes de tuberculose;

b) pour les bovins, les ovins et les caprins, apte à la reproduction, qui ne sont pas envoyés directement aux abattoirs, que le résultat de l'épreuve pour le diagnostic de la brucellose, effectuée soixante jours au plus avant le départ des animaux a été négatif.

Article 6

Les animaux ci-dessous indiqués ne peuvent être introduits du territoire de l'une des Parties contractante sur celui de l'autre sans la présentation d'un certificat attestant:

a) pour les lapins et les psittacidés: que dans un rayon de 25 kilomètres aucun cas de myxomatose, respectivement de psittacose, n'a été constaté depuis deux mois;

b) pour les ruminants exotiques: qu'ils proviennent d'un jardin zoologique ou d'un parc de quarantaine dans lequel ils sont demeurés au moins deux mois en contact avec des ruminants domestiques européens;

c) pour les abeilles: que dans un rayon de 10 kilomètres autour des ruches de provenance il n'a eté constaté, depuis six mois au moins, aucune maladie des abeilles reputée contagieuse.

Article 7

Les chevaux de course, de concours, ou destinés aux épreuves sportives peuvent être admis à l'importation temporaire s'ils sont accompagnés, au lieu du certificat contenant les déclarations prévues aux articles 3 et 4 d'un certificat délivré par la Fédération sportive équestre compétente.

Ce certificat devra indiquer les nom et domicile du propriétaire, le signalement exact des animaux, leur provenance et le lieu de destination, ainsi que la déclaration d'un vétérinaire d'Etat ou dûment autorisé par l'Etat, attestant la bonne santé des animaux et déclarant que l'établissement d'origine est indemne de maladies contagieuses.

Les chiens et les chats peuvent être introduits du territoire de l'une des Parties contractantes dans celui de l'autre sans qu'ils soient soumis à la visite vetérinaire de frontière. Les chiens doivent toutefois être accompagnés de certificats sanitaires, établis au plus tôt six jours avant le passage de la frontière et attestant que depuis cent jours au moins, il n'est survenu, au lieu de provenance du chien, aucun cas de rage ou suspect de rage et que durant une période correspondante le chien n'a pas été déplacé avant son exportation et qu'il a été trouvé en parfaite santé lors de la visite effectué par le vétérinaire.

Article 8

Les produits d'origine animale bruts à l'état frais tels que peaux, soies, crins, cornes, onglons, os, doivent être accompagnés d'un certificat permettant l'identification des produits et attestant qu'ils ne sont pas susceptibles d'être porteurs d'un agent de maladies visée à l'article 4.

Le certificat n'est pas exigé pour les produits qui ont subi un traitement considéré comme offrant une garantie suffisante au point de vue de la prophylaxie vétérinaire (dessiccation, salaison, traitement arsénical ou autre, lavage antiseptique, étuvage, désinfection, etc,

Article 9

Pour être admises à l'importation, les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, fraîches, congelées ou conservées par d'autres procédés; les graisses, le saindoux, et tous les produits carnés destinés à l'alimentation, à l'exception des extraits, bouillons et préparations analogues, doivent être accompagnés d'un certificat attestant que les animaux dont ils proviennent ont été soumis à l'examen vétérinaire avant et après l'abattage et que les viandes ont été reconnues saines et propres à la consommation.

Pour les préparations de viande, le certificat doit attester, en outre, qu'elles ont été traitées sous contrôle du service vétérinaire et qu'elles ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par la règlementation du Pays destinataire.

Les récipients contenant les produits carnés et les indications que portent ces premiers doivent être conformes à la règlementation du Pays destinataire.

Les viandes fraîches et congelées devront être présentées au contrôle vétérinaire, à l'importation, dans les conditions suivantes:

a) viandes bovines, sauf celles des veaux: animaux écorchés et divisés par moitiés ou par quartiers;

b) viandes de veaux, moutons, chèvres et porcs: animaux écorchés (à l'exception des porcs) entiers ou divisés par moitiés.

Les corps des animaux, visés sous *a*) et *b*) sont admis après éviscération et, dans la règle, sans les organes internes. Lorsque ces organes sont importés, ils doivent, à l'exception de la tête, de la rate et du tractus digestif, adhérer naturellement au corps de l'animal et être munis de leurs ganglions lymphatiques. Les séreuses ne doivent en aucun cas porter des traces d'excision.

Chaque animal entier, chaque moitié, chaque quartier de viande destiné à l'importation doit, tout comme le certificat d'origine, porter l'estampille de l'inspectorat officiel des viandes du lieu d'origine.

La volaille abattue, fraîche ou congelée, doit être accompagnée d'un certificat attestant que la volaille dont il s'agit a été reconnue saine et indemne de maladies contagieuses avant l'abattage et qu'elle est propre à la consommation. La volaille doit être déplumée et vidée et n'est admise qu'en corps entiers.

Article 10

Seront admis à l'importation et ne seront pas soumis à des restrictions, pour des raisons de police vétérinaire, les produits dérivés du lait (fromage, beurre) ainsi que les œufs, exception faite pour les œufs à couver qui doivent être accompagnés d'un certificat attestant que l'exploitation de provenance est indemne de pullorose.

Article 11

Le poisson et les autres produits alimentaires de la pêche seront admis à l'importation sans certificat.

Le poisson et les autres produits alimentaires de la pêche à l'état frais ou congelé doivent être présentés entiers à l'importation. Le poisson de grosse taille peut être présenté sans tête et éviscéré ou préparé en filets. Les filets de poisson doivent être formés exclusivement de tissu musculaire sans arêtes, ni peau, ni traces de sang et confectionnés convenablement avec indication de l'espèce du poisson, du poids net et de la maison exportatrice.

Le poisson et les autres produits alimentaires de la pêche, mis en boîtes ou conservés dans d'autres récipients, seront admis à l'importation à condition qu'ils aient été soumis à un procédé efficace de stérilisation ou à d'autres procédés de conservation et qu'ils ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par la règlementation du Pays destinataire. Les récipients doivent en outre être conformes à cette règlementation.

Article 12

Les transports ne répondant pas aux dispositions qui précèdent, ainsi que les animaux que les vétérinaires compétents des deux Pays trouvent, à leur passage à la frontière, atteints ou suspects de maladies contagieuses seront refoulés.

Les vétérinaires compétents des postes-frontière des deux Pays doivent noter le motif du refoulement sur le certificat et l'attester par leur signature.

Les animaux refoulés peuvent, sur demande de l'importateur ou de l'exportateur intéressé, et conformément à la règlementation en vigueur dans le Pays destinataire, être admis à condition d'être immédiatement abattus dans le poste-frontière ou, si cela n'est pas possible, dans la localité qui sera désignée par l'autorité vétérinaire. Quant à l'utilisation des viandes et des produits des animaux ainsi abattus, on appliquera le traitement en vigueur pour les animaux indigènes atteints ou suspects de maladies contagieuses.

Si, sur les animaux importés, la présence d'une maladie contagieuse n'est reconnue qu'après leur entrée dans le Pays de destination, ce fait doit être consigné dans un procès-verbal, en présence d'un vétérinaire d'Etat ou spécialement autorisé à cet effet par l'Etat.

Article 13

Si la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse des bovidés sont constatées sur le territoire de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie a le droit de prohiber ou de limiter, aussi longtemps que dure le danger de contagion, l'importation des ruminants, des porcs, des produits d'origine animale, et, en général de tout produit pouvant transmettre le contage.

Si la fièvre aphteuse est constatée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, cette Partie s'engage à faire suspendre immédiatement l'exportation, dans le territoire de l'autre Partie, des animaux appartenant aux espèces sensibles à ladite maladie et de tout produit et objet pouvant servir de véhicule à la contagion, pour tout le territoire envahi ou menacé par la maladie.

On considère comme territoire, les communes comprises dans un rayon de vingt kilomètres autour du foyer d'infection.

La durée de la période pendant laquelle l'exportation doit rester suspendue ne peut être inférieure à celle prévue à l'article 4, lettres *a*) et *b*).

Article 14

Si, du fait du trafic des animaux, une des maladies contagieuses pour laquelle l'obligation de la déclaration est prescrite ou pour laquelle les mesures sanitaires sont prévues dans le Pays d'origine, a été introduite dans le territoire du Pays destinataire, ce dernier aura le droit de limiter ou d'interdire, aussi longtemps que durera le danger, l'importation des animaux apparte-

nant aux espèces exposées à la maladie, en provenance des territoires envahis ou menacés. Dans ces mêmes conditions, la limitation ou la prohibition d'importation pourra s'étendre aux produits d'origine animale et à tous les produits et objets qui peuvent servir de véhicule à la contagion.

Ces limitations ou prohibitions d'importation ne pourront s'appliquer qu'aux territoires envahis par la maladie et aux territoires limitrophes, délimités sur la base des critères établis à l'article précédent.

L'importation ne peut être interdite, dans le cas de fièvre charbonneuse, de charbon symptomatique, de gale des bovidés ou des solipèdes, de rage des herbivores et de tuberculose.

Article 15.

Les précautions sanitaires que chacune des Parties contractantes jugera opportun d'adopter relativement aux animaux trouvés sains lors du passage à la frontière ou aux produits animaux seront limitées au minimum indispensable sur leur propre territoire.

La délivrance des permis sanitaires d'importation d'animaux et de produits d'origine animale ne pourra en aucun cas être soumise à une limitation qui soit en contradiction avec les normes de la présente Convention.

Le permis n'est pas requis pour les chevaux de course, de concours ou destinés aux épreuves sportives, importés temporairement.

Article 16.

Les dispositions de la présente Convention seront appliquées aux animaux originaires des territoires des Parties contractantes pour le transit à travers le territoire de l'une ou l'autre Partie, à condition que le Pays destinataire prenne l'engagement de ne refouler en aucun cas les animaux expédiés en transit. Si le transit exigeait la traversée d'autres Pays, l'autorisation du passage devrait être préalablement obtenue des divers Pays traversés.

Pour les ruminants en transit, les attestations de santé prévues à l'article 5 de la présente Convention ne seront pas obligatoires.

Le transit de la viande fraiche, conservée ou préparée, des matières premières d'origine animale transportées du territoire de l'une des Parties contractantes à travers le territoire de l'autre Partie, par voie ferrée, dans des wagons fermés et plombés, ou par avion, sera admis sans que soit exigé un engagement préalable d'acceptation des Pays éventuellement traversés et du Pays destinataire.

Article 17

La désinfection des moyens de transport des animaux, ou des produits bruts d'origine animale, effectuée suivant les règlements en vigueur sur le territoire de l'une des Parties contractantes sera reconnue valable pour l'autre Partie.

Article 18

Chacune des Parties contractantes s'engage à publier, au moins deux fois par mois, un bulletin de la situation sanitaire qui sera directement transmis à l'autre Partie contractante. En outre, l'une des Parties contractantes pourra toujours obtenir de l'autre, pour toute maladie réputée légalement contagieuse, la liste des communes infectées comprises dans les districts ou provinces désignés par elle.

Lorsque sur le territoire de l'une des Parties contractantes on constate la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse des bovidés, l'autorité centrale vétérinaire de l'autre Partie contractante sera immédiatement et directement informée par voie télégraphique. On communiquera de même par voie télégraphique l'apparition de la fièvre aphteuse dans une région jusqu'alors indemne ainsi que celle de tout nouveau type ou variante de virus aphteux qui peut se manifester pendant l'evolution de l'épizootie.

Pout tous les autres cas, les communications urgentes relatives à l'application de la présente Convention, pourront être échangées directement par les Autorités vétérinaires de chacune des Parties contractantés aussi bien centrales que des régions frontières.

Article 19

En cas de désaccord des deux Gouvernements sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à soumettre la question litigieuse à une commission mixte paritaire. Dans le cas où la commission mixte n'aboutit pas à un accord, ou ne résout pas cette question dans un délai de quinze jours, les Parties contractantes s'engagent à recourir à une procédure arbitrale. Chacune des Parties contractantes désignera un arbitre.

Les arbitres ainsi désignés nommeront un troisième arbitre-président de nationalité autre que celle des deux Parties contractantes.

Si l'une des Parties contractantes ne désigne pas son arbitre dans un délai d'un mois à partir de la demande d'arbitrage de la part de l'une des Parties contractantes, l'arbitre sera designé par l'Office international des épizooties. L'Office international des épizooties désignera également le troisième arbitre-président au cas où les arbitres ne s'accorderaient pas sur sa personntilité dans un délai de trente jours à partir de la date de la nomination des arbitres par l'une et l'autre Partie contractante.

Article 20

Les dispositions de la présente Convention pourront être étendues, s'il y a lieu, par un nouvel accord entre les Parties contractantes, à d'autres maladies, connues ou inconnues à l'heure actuelle et dont la transmission pourrait être légitimement redoutée.

La présente Convention n'a trait qu'aux animaux ou produits animaux originaires de l'une des Parties contractantes, à l'exclusion du pacage de bétail italien sur territoire suisse selon l'accord entre la Suisse et l'Italie au sujet de la concession des forces hydrauliques du Reno di Lei, du 18 juin 1949, du trafic frontalier, et de pacage, réglé par l'arrangement entre l'Italie et la Suisse du 2 juillet 1953 et de tous autres arrangements entre l'Italie et la Suisse concernant le trafic local ou frontalier.

Article 21

La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans à dater du jour de son entrée en vigueur, après l'échange des instruments de ratification selon la procédure prévue dans la Constitution des deux Parties contractantes.

La validité de la présente Convention sera automatiquement prolongée si aucun des Etats contractants ne

la dénonce par voie diplomatique normale. Le préavis est d'un an. En cas de dénonciation, la validité de la présente Convention cesse après six mois.

Fait à Berne, le 2 février 1956
En double exemplaire, en langue française.

Le Chef de la Délégation suisse
FLÜCKIGER

Le Chef de la Délégation italienne
ALDO ADEMOLLO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION SUISSE

Berne, le 2 février 1956

Monsieur le Président,

Me référant aux entretiens qui ont eu lieu au sujet de la Convention vétérinaire entre la République Italienne et la Confédération Suisse en date du 2 février 1956, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les autorités compétentes suisses désirent, qu'en dérogation à l'article 5, soient acceptées à l'importation en Italie les génisses non portantes ou portantes pour la première fois, et qui présentent seulement ensuite de la vaccination avec le vaccin « Buck 19 » une réaction d'agglutination positive; ces animaux devraient être acceptés jusqu'au 31 décembre 1958 s'ils sont âgés de 36 mois au plus. La date de la naissance des animaux et celle de leur vaccination au « Buck 19 » devraient être indiquées sur le certificat d'origine et de santé.

La présente lettre et votre réponse font partie intégrante de la Convention vétérinaire entre l'Italie et la Suisse signée ce jour.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

FLÜCKIGER

Monsieur ALDO ADEMOLLO
Président de la Délégation Italienne — BERNE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Berne, le 2 février 1956

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:

« Me référant aux entretiens qui ont eu lieu au sujet de la Convention vétérinaire entre la République Italienne et la Confédération Suisse en date du 2 février 1956, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les autorités compétentes suisses désirent, qu'en dérogation à l'article 5, soient acceptées à l'importation en Italie les génisses non portantes ou portantes pour la première fois, et qui présentent seulement ensuite de la vaccination avec le vaccin « Buck 19 » une réaction d'agglutination positive; ces animaux devraient être acceptés jusqu'au 31 décembre 1958 s'ils sont âgés de 36 mois au plus. La date de la naissance des animaux et celle de leur vaccination au « Buck 19 » devraient être indiquées sur le certificat d'origine et de santé.

La présente lettre et votre réponse font partie intégrante de la Convention vétérinaire entre l'Italie et la Suisse signée ce jour ».

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement Italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

ALDO ADEMOLLO

Monsieur GOTTLIEB FLÜCKIGER
Président de la Délégation Suisse — BERNE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1286.

Distacco dal comune di Montefiorino (Modena) delle frazioni a destra del torrente Dragone (Palagano-Boccassuolo-Costrignano-Susano-Savoniero-Monchio) e costituzione delle stesse in Comune autonomo con la denominazione di Palagano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni poste sulla destra del torrente Dragone: Palagano, Boccassuolo, Susano, Savoniero, Costrignano, Monchio, sono distaccate dal comune di Montefiorino in provincia di Modena ed erette in Comune autonomo con la denominazione di Palagano e con la sede in Palagano.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il Prefetto di Modena, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Palagano e di Montefiorino.

Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il Prefetto di Modena, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Montefiorino, da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali, e determinerà la pianta organica del personale del comune di Palagano.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Montefiorino.

Al personale in servizio presso i comuni di Montefiorino e di Palagano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 23 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. **1287.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sirolo-Numana (Ancona).

N. 1287. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sirolo-Numana (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n 109, *foglio n.* 142. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. **1288.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sant'Agnello (Napoli).

N. 1288. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sant'Agnello (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n 109, *foglio n* 146 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. **1289.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Mestica » di Macerata.

N. 1289. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Mestica » di Macerata viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 144. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. **1290.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montefiascone (Viterbo).

N. 1290. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montefiascone (Viterbo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 145. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n **1291.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Manzoni » di Lucera (Foggia).

N. 1291. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Manzoni » di Lucera (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n 109, *foglio n.* 143 — RELLEVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1957.

Scioglimento del Consiglio comunale di Civitavecchia.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Civitavecchia (Roma) — costituito, per legge, di quaranta membri — risultò composto, in base ai risultati delle elezioni del 26 maggio 1957, da vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica

L'eterogeneità delle forze rappresentate non impedì tuttavia la nomina del sindaco e della Giunta, la formazione di questa, con elementi di quasi tutti i gruppi consiliari, sembrò, anzi, dover significare il superamento degli indirizzi contrapposti, in una formula unitaria

Ben presto, invece, i contrasti fra le diverse correnti consiliari dovevano riaffiorare per ripercuotersi negativamente sulla vitalità degli Organi di amministrazione, provocando una situazione analoga a quella che, nello scorso marzo, aveva determinato, con le dimissioni della metà dei consiglieri, la necessità della rinnovazione integrale del Consiglio.

La crisi si delineò il 24 agosto 1957, con l'approvazione, da parte del Consiglio, di una mozione di sfiducia al sindaco ed alla Giunta, seguita dalle dimissioni — regolarmente accolte — del sindaco medesimo e di sette assessori (su otto), dopo di che, quella rappresentanza elettiva, sempre più divisa da insanabili dissidi, si è dimostrata assolutamente incapace di provvedere alla ricostituzione degli Organi di governo del civico Ente

Sia nella seduta consiliare di prima convocazione, all'uopo indetta per il 15 ottobre scorso, che in quella di seconda, del 23 successivo, mancò il numero di presenti richiesto dall'art 5 del testo unico 5 aprile 1951, n 203, modificato con legge 22 marzo 1952 n 173, ai fini di una valida elezione del sindaco, sicchè non fu neppure possibile procedere al subordinato adempimento della elezione della Giunta

Il Prefetto di Roma, allora, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, invitava il sindaco dimissionario, rimasto in carica, per il principio della « prorogatio », in attesa della costituzione dei nuovi Organi di amministrazione, ad indire due successive convocazioni del Consiglio stesso per l'elezione del nuovo sindaco e della Giunta comunale, con l'esplicita diffida — di cui veniva disposta la notifica a tutti i consiglieri — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, sarebbe stato adottato il provvedimento di rigore previsto dall'art 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, poichè in entrambe le riunioni, fissate per il 29 ed il 31 ottobre, mancò ancora una volta il prescritto numero legale di presenti

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del citato art 323, disponendone, nel contempo, la sospensione, ai sensi dell'art 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Civitavecchia di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Ente — di far luogo al provvedimento proposto.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Civitavecchia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Luigi Calenda.

Roma, addì 7 dicembre 1957

Il Ministro : TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Civitavecchia (Roma) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta comunale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitavecchia è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Luigi Calenda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1957

GRONCHI

TAMBRONI

(7135)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1957.

Approvazione di alcune tariffe complementari d'invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe complementari d'invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe complementari d'invalidità e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa temporanea costante o decrescente, a premio annuo;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa temporanea costante o decrescente, a premio unico.

Roma, addì 21 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(44)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada da Sorano al bivio per Casa Renaioli, in località Pianetto, in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1956, n. 13, con la quale l'Amministrazione provinciale di Grosseto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Sorano al bivio per Casa Renaioli, in località Pianetto;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata ai termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 24 settembre 1957, n. 462;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada da Sorano al bivio per Casa Renaioli, in località Pianetto, in provincia di Grosseto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(7193)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

La signora Anna Maria Salza nata Tortorella, nata a Lucca il 19 maggio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Pisa in data 30 agosto 1950, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1947-48

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(7067)

Il dott Edoardo De Cristo, nato a Cittanova (Reggio Calabria), il 15 febbraio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 ottobre 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269 diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7065)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Costanza », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 dicembre 1957, il dott. Alvaro Gafforio, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Costanza », con sede in Roma, in sostituzione dell'ing Mario Vittoria, dimissionario.

(7198)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Giuseppe Mazzini », con sede in Orsara di Puglia, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 dicembre 1957, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Giuseppe Mazzini », con sede in Orsara di Puglia, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Luigi Cinelli

(7199)

Scioglimento della Società cooperativa « Giustizia e Libertà » con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 novembre 1957, la Società cooperativa « Giustizia e Libertà », costituita con atto del notaio dott Luigi Ioele in data 5 ottobre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7086)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n 6

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75, del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, e art 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	665044 (nuda proprietà)	Gerard Carlo fu Lorenzo, dom. a Genova, con usufrutto a Revello Bice fu Santo vedova di Gerard Lorenzo, moglie in seconde nozze di Giuseppe Guyot Bourg .	553 —
Id.	665045 (nuda proprietà)	Gerard Enrico fu Lorenzo, dom. a Genova, con usufrutto a Revello Bice fu Santo vedova di Gerard Lorenzo, moglie in seconde nozze di Giuseppe Guyot Bourg . .	553 —
Rendita 5 % (1935)	58174 (nuda proprietà)	Quaglino Alfredo fu Cesare, dom a Torino, con usufrutto a Bertagna Margherita fu Salvatore vedova di Quaglino Cesare, dom. a Torino	1 600 —
Id.	201255 (usufrutto)	Cappati Giuliana fu Angelo e fu Varini Laura, minore, sotto la tutela di Di Carpegna Filippo, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Collausig Maria fu Giuseppe, dom a Gradisca	1 500 —
Id.	201256 (usufrutto)	Cappati Gian Carlo fu Angelo e fu Varini Laura, minore, ecc , come sopra, con usufrutto, come sopra	1.500 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

(7213) Roma, addì 23 dicembre 1957 *Il direttore generale*. SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,86	624,81	624,80	624,83	624,93	624,85	624,81	624,80
$ Can.	630,15	630,25	630,50	631,50	628,50	631,35	631,25	630,25	630,25	630 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,79	145,75	145,80	145,81	145,80	145,79	145,80
Kr. D.	90,64	90,62	90,58	90,57	90,60	90,80	90,59	90,65	90,63	90,65
Kr. N.	87,63	87,63	87,58	87,54	87,60	87,75	87,585	87,65	87,61	87,60
Kr. Sv.	120,89	120,91	120,88	120,86	120,85	121 —	120,85	121 —	120,90	120,85
Fol.	165,55	165,52	165,48	165,46	165,48	165,60	165,47	165,55	165,53	165,40
Fr. B.	12,53	12,53	12,535	12,52875	12,53	12,52	12,52875	12,50	12,53	12,53
Fr. Fr.	149,05	149,02	148,80	148,77	148,60	149,07	148,79	149,30	149,07	149 —
Fr. Sv. acc.	143,04	143 —	142,93	142,87	142,50	143,25	142,92	143,10	143 —	142,92
Lst.	1753,15	1752 —	1752,625	1752,375	1752 —	1752 —	1752,50	1754 —	1753 —	1752,25
Dm. occ.	149 —	148,95	148,80	148,83	148,80	149,20	148,84	149 —	148,95	148,90
Scell. Aust.	24,07	24,07	24,07	24,0475	24 —	24,09	24,0525	24,10	24,06	24,06

Media dei titoli del 9 gennaio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,375
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	80,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,70
Id. 5 % 1936	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	93,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,87
1 Dollaro canadese	631,375
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,58
1 Corona norvegese	87,562
1 Corona svedese	120,855
1 Fiorino olandese	165,465
1 Franco belga	12,529
100 Franchi francesi	148,78
1 Franco svizzero acc.	142,895
1 Lira sterlina	1752,437
1 Marco germanico	148,835
1 Scellino austriaco	24,05

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Div. 1 - N. XIII/2 - 18164

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 agosto 1957, dalla signora Miclavez Vanda in Osvaldini fu Luigi, nata a Trieste il 27 luglio 1907 e qui residente in via P. Revoltella, 130, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Michelazzi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Miclavez Vanda in Osvaldini è ridotto nella forma italiana di Michelazzi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6815)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Ciprian Ruggero;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Ciprian Ruggero, nato a Latisana (Udine) addì 30 ottobre 1919, residente a Monfalcone (Gorizia), via San Polo n. 29, di condizione operaio elettricista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Ciprian » in « Cipriani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Radetti Celestina in Ciprian, nata a Duino-Aurisina il 15 novembre 1921, tessitrice ed alla figlia Ciprian Luisa Maria, nata a Gorizia il 6 dicembre 1956.

Gorizia, addì 19 dicembre 1957

Il prefetto: NITRI

(7252)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami e per titoli a tredici posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli a tredici posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero

L'Istituto si riserva peraltro la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze di personale.

Art 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia cittadino italiano, di sesso maschile e goda dei diritti politici,

B) abbia compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 32.

Il detto limite massimo di età è elevato

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nel l'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge, nonchè per i profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, o promossi per merito di guerra.

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 29 marzo 1945, n. 267.

4) ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale

b) a favore del personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I R.C E) o, anteriormente alla istituzione dell'I.R.C.E. da organizzazioni della Società delle Nazioni o dall'Istituto italiano interuniversitario.

5) del periodo di tempo intercorrente dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In caso di cumulo dei benefici di cui a tutti i precedenti punti, il limite massimo non può superare i 40 anni di età

6) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile e per gli appartenenti alle categorie assimilate alle predette, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra o ordinari, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge,

C) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile,

D) sia di sana e robusta costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio,

E) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio diploma di laurea in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze agrarie;

F) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

I requisiti per ottenere l ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

Art 3

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200, sottoscritta dall'aspirante e indirizzata all'Istituto nazionale per il commercio estero, Roma, via Torino 107, deve essere presentata o fatta pervenire all'Istituto stesso - Ufficio affari generali, entro il 28 febbraio 1958 L'Amministrazione ha peraltro facoltà di prorogare e di riaprire detto termine mediante semplice avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, nell'ordine

a) le generalità;

b) la data e il luogo di nascita, l'aspirante che, pur avendo superato l'età di 32 anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti alla lettera B del precedente art 2, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i precedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati alla lettera E del precedente art. 2, specificando presso quale Università o Istituto universitario lo abbia conseguito, in quale anno e la votazione riportata,

g) di essere di sana e robusta costituzione fisica, come previsto alla lettera D del precedente art 2, precisando se abbia difetti o imperfezioni e la loro natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare:

1) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge e, eventualmente, dei figli;

2) se è residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge,

3) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso,

4) la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero

L'aspirante preciserà infine:

le due lingue straniere per le quali desidera di sostenere la prova obbligatoria, come dal successivo art 7,

le eventuali altre lingue, nelle quali intenda eventualmente sostenere l'esame facoltativo, secondo quanto previsto dall'articolo citato;

i titoli di cui sia in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (impieghi già occupati, lavori o incarichi svolti, che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto, pubblicazioni su argomenti di interesse economico commerciale, titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso, altri titoli di studio o diversi, ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di concorso).

Il candidato preciserà tutti i necessari elementi di identificazione di tali titoli e li esibirà materialmente o ne documenterà il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana Qualora l'aspirante sia impiegato statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio

Art 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che abbiano dichiarato di essere in possesso di alcuni dei titoli previsti dal precedente art 3, dovranno trasmetterne la relativa documentazione o produrli materialmente entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito

Entro lo stesso termine, coloro che intendano far valere determinati titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine a pubblici impieghi o che, pur avendo superato l'età di 32 anni abbiano partecipato al concorso in quanto forniti di uno o più requisiti previsti alla lettera *B* del precedente art 2 dovranno trasmettere i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27, i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari,

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione, nonchè la categoria e la voce della invalidità ovvero il mod 69 *ter*, rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno produrre il certificato mod 69 in carta da bollo da L 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera *e*), rilasciato al nome del padre dell'aspirante,

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra,

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art 8 della legge 24 febbraio 1953, n 142, in carta da bollo da L 100

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L 100,

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

r) i candidati già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, da cui risulti tale appartenenza

Art 5

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso, dovranno presentare o far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Ufficio affari generali, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100;

2) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L 200 della laurea in base alla quale è stata chiesta l'ammissione al concorso,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici,

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma,

6) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno,

7) certificato su carta bollata da L 100 rilasciato esclusivamente da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

8) copia o estratto dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) o copia oppure estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L 200 per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi. Copia o estratto del foglio matricolare dovrà anche essere presentato dai candidati dichiarati abili arruolati, che non abbiano ancora prestato servizio militare

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato

di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva

I candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica degli aspiranti all'impiego sottoponendoli a visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 6.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite con giudizio insindacabile dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 7.

Gli esami del concorso consisteranno in tre prove scritte e una orale.

Le prove scritte sono costituite da:

1) prova di politica economica e tecnica commerciale con particolare riguardo alla materia degli scambi con l'estero,

2) prove di lingue straniere: traduzione dall'italiano, in due lingue straniere a scelta del candidato tra inglese, francese e tedesco, di brani contenenti termini di carattere economico commerciale. Per gli esami scritti di lingue è consentito l'uso del vocabolario

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (gli esami di lingue consisteranno in una breve conversazione nelle lingue stesse e nella traduzione a prima vista di pubblicazioni economiche straniere) nonchè sulle seguenti:

a) diritto commerciale,

b) diritto internazionale;

c) elementi di diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

d) geografia economica;

e) elementi di merceologia,

f) elementi di statistica;

g) disciplina degli scambi internazionali con particolare riguardo agli accordi commerciali e al regime doganale e valutario vigenti in Italia

Per ciascuna delle materie suindicate, l'esame verterà sugli argomenti precisati nell'apposito programma predisposto dall'Istituto, che verrà rimesso a coloro che ne faranno richiesta

Il candidato, oltre che per le lingue prescelte per le prove obbligatorie, può chiedere di sostenere esame facoltativo, scritto e orale, per un'altra delle lingue già indicate o per lo spagnolo.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

Alle prove scritte, saranno concesse quattro ore di tempo per svolgere le versioni di lingue e otto ore per l'esame di politica economica e tecnica-commerciale.

Art 8

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso

La Comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte verrà data con notificazione individuale e, eventualmente, con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La comunicazione relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno trasmesse direttamente ai concorrenti

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte

Gli esami obbligatori di lingue, scritti e orali, formeranno oggetto di votazione specifica, distinta da quella relativa alle altre materie.

I candidati debbono conseguire la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove orali per ottenere il giudizio complessivo di idoneità.

Art 9

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, col quale sarà altresì designato il presidente.

I commissari chiamati a giudicare delle prove di lingue obbligatorie e facoltative, nell'ambito del punteggio assegnato alle prove stesse, come precisato dal comma che segue, si costituiranno in Commissione aggregata e non interverranno nella valutazione delle altre prove scritte e orali

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le lingue

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove e in un'unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, stabilirà la ripartizione tra prova scritta, prova orale e prove di lingue scritte e orali, nonchè titoli di valutazione ed esami facoltativi di lingue

In base al punteggio così attribuito, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, uniformandosi alle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie

La graduatoria generale del concorso sarà sottoposta alla approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto all'impiego o a coprire altri posti, che si rendano successivamente vacanti, salvo aumento del numero dei posti messi a concorso, da parte dell'Amministrazione, come precisato all'art. 1.

Art. 11

I vincitori saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei, verranno nominati in ruolo con la qualifica di vice segretario aggiunto e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Coloro che allo scadere del periodo di prova, venissero invece riconosciuti non idonei, saranno licenziati con diritto a percepire una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Roma, addì 21 dicembre 1957

DALL'OGLIO

(59)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Campobasso

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) del comune di Campobasso,

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n 748,

Decreta

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Campobasso, nell'ordine appresso indicato.

1 Costantino Giorgio . punti 84 18 su 132
2 Soardi dott Mario . . . » 80,02 »
3 Campanelli dott. Giovanni . . . » 79,16 »
4. De Virgilus dott Vito . . . » 76 31 »
5 Ferrari Antonio . . » 76,06 »
6 Caliulo dott Rosario . . . » 74,13 »
7. Giambitto dott. Giuseppe . . . » 71,77 »

8. Messina dott. Francesco . . . punti 71,60 su 132
9. Seccia dott. Giorgio . . . . » 71,42 »
10. Giustino Leonardo . . . . . » 71,02 »
11. Baraldi dott. Dario . . . . » 70,24 »
12. Basile Francesco . . . . . » 69,97 »
13. Di Santo dott. Angelo . . . . » 69 — »
14. Bitetti dott. Giuseppe . . . . » 67,29 »
15. Damiani Rocco . . . . . » 65,50 »
16. Iacona dott. Giovanni . . . . » 64,91 »
17. Bonadio Giuseppe . . . . . » 64,48 »
18. Spezia Roberto . . . . . » 63,50 »
19. Gualtieri Francesco . . . . » 63 — »
20. Sardella dott. Pasquale . . . » 62,73 »
21. Orsini Orsino . . . . . . » 62,58 »
22. Condemi Bruno . . . . . » 62,50 »
23. Panunzio Primiano . . . . » 62,35 »
24. Di Giovanni Gaetano . . . . » 60,83 »
25. Volpe Michele . . . . . . » 60 — »
26. Pennacchia Aurelio . . . . » 58 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1957

p. Il prefetto: SALIZZONI

(60)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso

In data 5 dicembre 1957 nel Bollettino ufficiale n. 49 di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e graduatorie del concorso a cinque posti di direttore di seconda classe nel ruolo del personale scientifico-direttivo delle Soprintendenze ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, indetto con decreto Ministeriale 2 maggio 1956.

(61)

PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la graduatoria della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico-condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio pari numero del 27 settembre 1955;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Tagliamuro dott. Vincenzo . . . . punti 60,50
2. Landi dott. Ernesto . . . . . » 56,426
3. Parisi dott. Luigi . . . . . . » 51,62
4. Di Giulio dott. Leonardo, invalido di guerra » 51,45
5. Giuliano dott. Antonio . . . . . » 50,27
6. Iovene dott. Luca . . . . . . » 49,395
7. Vitolo dott. Guglielmo . . . . . » 49,26
8. Di Marco dott. Angelo . . . . . » 48,555
9. De Martino dott. Matteo . . . . » 48,20
10. D'Andrea dott. Pietro . . . . . » 47,775
11. Coronato dott. Luigi . . . . . » 47,60
12. Spetrini dott. Vincenzo . . . . » 47,11
13. Siniscalco dott. Vincenzo . . . . » 47,07
14. Tortoriello dott. Mario . . . . » 47,05
15. Masini dott. Antonio . . . . . » 46,922
16. Longobardi dott. Beniamino . . . » 46,89
17. Cammarota dott. Francesco Antonio . . » 46,75
18. Pellegrino dott. Pasquale . . . . » 46,55
19. Scarano dott. Giovanni . . . . . » 46,45
20. Forlenza dott. Ferruccio . . . . . punti 45,933
21. Rescigno dott. Nicola . . . . . » 45,92
22. Iuliano dott. Italo . . . . . . » 45,60
23. Marchianò dott. Enzo . . . . . » 45,58
24. Del Baglivo dott. Giuseppe . . . . » 45,375
25. Russo dott. Nicola, precede per anzianità di età . . . . » 45.106
26. Salvatore dott. Giuseppe . . . . » 45,106
27. Guercio dott. Fulvio . . . . . » 45,08
28. Testa dott. Luigi . . . . . . » 45,00
29. Lavorato dott. Alfonso . . . . . » 44,89
30. Cipolletta dott. Giuseppe . . . . » 44,81
31. Speranza dott. Francesco . . . . » 44,745
32. Buonomo dott. Antonio . . . . . » 44,58
33. Cannada-Bartoli dott. Gaetano . . . » 44,57
34. Franco dott. Pasquale . . . . . » 44,37
35. Cianci dott. Nicola . . . . . . » 44,326
36. Iannuzzi dott. Bambino . . . . . » 44,30
37. De Vincentiis dott. Giuseppe . . . » 44,25
38. Auricchio dott. Luigi . . . . . » 43,755
39. Falcione dott. Luigi . . . . . » 43,608
40. Giuliano dott. Aniello . . . . . » 43,50
41. Graziano dott. Pietro . . . . . » 43,12
42. Marino dott. Francesco . . . . . » 43,10
43. Burro dott. Giovanni . . . . . » 43,00
44. De Lisa dott. Filippo . . . . . » 42,98
45. Di Corcia dott. Filippo . . . . . » 42,87
46. Cirasuolo dott. Silvio . . . . . » 42,84
47. Cascetta dott. Giulio . . . . . » 42,75
48. Saporito dott. Benito . . . . . » 42,72
49. Celebrano dott. Giovanni, precede per anzianità di età . . . . . . » 42,50
50. Sparano dott. Giuseppe . . . . . » 42,50
51. Bonomolo dott. Antonio . . . . . » 42,44
52. Maio dott. Francesco Ant. . . . . » 42,22
53. Stilo dott. Vincenzo . . . . . » 42,146
54. Nocerino dott. Pietro . . . . . » 41,97
55. Amoroso dott. Pasquale . . . . . » 41,88
56. Lettieri dott. Antonio . . . . . » 41,81
57. D'Antonio dott. Giovanni . . . . » 41,698
58. Giurazza dott. Giacomo . . . . . » 41,38
59. Palumbo dott. Antonio . . . . . » 41,075
60. Cedrona dott. Nicola . . . . . » 41,025
61. D'Amelio dott. Vincenzo . . . . » 40,33
62. Billi dott. Osvaldo . . . . . . » 40,13
63. Pagliuca dott. Osvaldo . . . . . » 40,09
64. Calvanese dott. Quirino . . . . . » 40,00
65. Amoroso dott. Luciano . . . . . » 39,98
66. Galdi dott. Federico . . . . . » 39,79
67. Fasolino dott. Angelo . . . . . » 38,18
68. Carrara dott. Lazzaro . . . . . » 37,00

Salerno, addì 28 settembre 1957

Il prefetto: MONDIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto prefettizio pari numero del 27 settembre 1955, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400.I.A.C. 61 del 28 febbraio 1951, circa l'applicazione delle norme relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nei concorsi per sanitari condotti;

Vista la lettera del comune di Salerno in data 22 luglio 1957, dalla quale risulta che tra i sanitari dipendenti non vi è alcuno appartenente alla categoria degli invalidi di guerra;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e designati alle Amministrazioni

comunali per la nomina a titolare della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore

1) Tagliamuro Vincenzo Pontecagnano;
2) Landi Ernesto Casalvelino frazione Acquavella;
3) Parisi Luigi: Oliveto Citra;
4) Di Giulio Leonardo, invalido di guerra: Salerno 3ª condotta suburbana (Giovi-Lamia);
5) Giuliano Antonio: Centola 1ª condotta;
6) Iovene Luca: Consorzio Laurito-Alfano

Salerno, addì 28 settembre 1957

Il prefetto: MONDIO

(7030)

PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 21623 in data 15 luglio 1956, con il quale è stato indetto il concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1955,

Visti i verbali e la graduatoria resa dalla Commissione giudicatrice del concorso,

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui nelle premesse.

N.	Candidato	Punti
1	Caglini dott. Enrico	punti 59,900
2	Quadri dott. Alberto	» 59,879
3	Spinelli dott. Giampiero	» 58,875
4	Sartini dott. Ennio	» 57,170
5	Giglietti dott. Alberto	» 57,079
6	Belvederesi dott. Vittorio	» 56,125
7	Quacquarini dott. Primo	» 55,201
8	Marcorelli dott. Giorgio	» 55,070
9	Caranti dott. Vittorio	» 54,713
10	Bonelli dott. Vincenzo	» 54,504
11	Cristalli dott. Ilario	» 54,463
12	Lupini dott. Luigi	» 53,897
13	Pallotta dott. Pietro	» 53,815
14	Cantoni dott. Giuseppe	» 51,755
15	Giubilei dott. Mario	» 51,708
16	Pacione dott. Vincenzo	» 51,500
17	Pierpaoli dott. Vincenzo	» 51,424
18	Torregiani dott. Sergio	» 51,325
19	Jajani dott. Lucio	» 50,969
20	Secchi dott. Aurelio	» 50,888
21	Santarsiero dott. Vito	» 50,585
22	Innocenzi dott. Giulio	» 50,294
23	Bianchi dott. Olinto	» 49,770
24	Ottaviani dott. Ugo	» 49,617
25	Albertini dott. Enrico	» 49,308
26	Di Costanzo dott. Luigi	» 49,216
27	Febo dott. Mario	» 48,788
28	Zappelli dott. Amedeo	» 48,384
29	Cagnucci dott. Giovanni	punti 47,500
30	Cristalli dott. Mario	» 47,203
31	Manzotti dott. Manfredo	» 46,786
32	D'Ignazi dott. Tito	» 46,125
33	Faccini dott. Giuseppe	» 46,000
34	Borghetti dott. Ugo	» 45,163
35	Filippucci dott. Antonio	» 44,075
36	Tononi dott. Giorgio	» 44,058
37	Cantoni Lughi dott. Giorgio	» 43,125
38	Colombati dott. Ettore	» 43,013
39	Sanchini dott. Alessandro	» 42,250
40	Pierucci dott. Costantino	» 41,500
41	Beni dott. Luigi	» 40,576
42	Corvatta dott. Mariano	» 40,189
43	Tesei dott. Giovanni	» 40,138
44	Martinelli dott. Giovanni	» 39,941
45	Brufani dott. Giustino	» 39,800
46	Paganucci dott. Nello	» 39,713
47	Fabroni dott. Ilario	» 39,250
48	Bianchi dott. Giuseppe	» 38,825
49	Barocci dott. Lucio	» 38,293
50	Falcinelli dott. Fabio	» 38,263
51	Barigozzi dott. Romano	» 38,000
52	Cesarini dott. Giuseppe	» 37,411
53	Scipioni dott. Dante	» 36,550
54	Antonietti dott. Francesco	» 36,320
55	Palmestrina dott. Armando	» 35,825
56	Leone dott. Cataldo	» 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed all'albo dei Comuni interessati.

Ancona, addì 10 dicembre 1957

Il prefetto: CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 40749 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1955,

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria medesima;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso sopra indicato sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno rispettivamente indicata.

Caglini dott. Enrico: Fabriano,
Quadri dott. Alberto: Monsano,
Spinelli dott. Giampietro: consorzio Castelleone di Suasa-Barbara

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati

Ancona, addì 10 dicembre 1957

Il prefetto: CASO

(7093)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.